**DISPOSIZIONI PER I CANDIDATI ESTERNI E L’ATTESTAZIONE**

**A – PROCEDURE PER I CANDIDATI ESTERNI**

1. REQUISITI, DOMANDA E ASSEGNAZIONE DEI CANDIDATI ALLE COMMISSIONI
   1. Possono sostenere l’esame di IeFP in qualità di candidati esterni i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

* Diploma di licenza del primo ciclo di Istruzione o Titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e Formazione;
* età non inferiore a quella minima prevista per l’assolvimento del DDIF;
* non iscrizione a percorso di Istruzione e Formazione, ovvero ritiro dallo stesso entro la data del 15 marzo 2016.
  1. I candidati esterni devono presentare specifica domanda al Servizio competente della Regione, entro la data del **15 marzo 2016**. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante ogni elemento utile alla ricostruzione del proprio percorso (Titoli di studio, attestazioni o certificazioni relativi a formazione o esperienze di lavoro, crediti formativi, ecc.), nonché dall’eventuale indicazione della preferenza della Istituzione Formativa o Scolastica sede di esame. Il Servizio competente della Regione provvede all’assegnazione del candidato e al trasferimento della sua documentazione alla Istituzione sede di esame.
  2. Sarà cura del Servizio competente della Regione distribuire equamente le richieste dei candidati esterni alle Istituzioni individuate.

1. ACCERTAMENTO PRELIMINARE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
   1. Per ogni candidato esterno l’Istituzione cui il candidato è stato assegnato, al fine dell’ammissione (ed anteriormente alla costituzione della Commissione d’esame), costituisce una propria Commissione interna finalizzata al preliminare accertamento del possesso di tutte le competenze degli standard formativi minimi di Figura / indirizzo di Figura di Qualifica dell’ordinamento di IeFP e alla corrispettiva determinazione del credito formativo nella misura di punteggio prevista per i candidati interni.
   2. La Commissione è composta da un responsabile di processo, da almeno due docenti formatori e da eventuali esperti esterni, individuati in rapporto alle esigenze di esame della documentazione e/o di accertamento dell’esperienza non formale ed informale del candidato in rapporto allo standard regionale. I componenti della suddetta Commissione possono anche essere successivamente nominati tra i membri della Commissione d’esame. Per le Istituzioni scolastiche, la funzione di responsabile può essere assunta dal Dirigente scolastico o suo delegato.
   3. L’accertamento è effettuato sulla base dell’esame della documentazione esibita dal candidato, formalizzata sul **Libretto formativo del cittadino o dettagliato curriculum vitae** e conseguente ad un preliminare processo di validazione attuato da Soggetti autorizzati dalla Regione. Qualora detta documentazione non sia esaustiva, le modalità di accertamento ulteriore possono avvenire in forme liberamente definite dalle Commissioni, anche diverse dalle tradizionali prove orali, scritte e crittografiche, comprese forme di osservazione diretta dell’attività del soggetto. In ogni caso le prove sono definite in modo specifico per ogni candidato; devono avere carattere unitario e non disciplinare e riferirsi agli apprendimenti acquisiti in termini di competenza.
   4. Gli apprendimenti validati nelle modalità di cui al punto precedente e non corrispondenti a Titoli o documenti aventi valore certificativo devono comunque essere formalmente riconosciuti e certificati come credito in ingresso dalla Commissione. Non sono certificabili in ingresso dalla Commissione acquisizioni non standardizzate e/o semplicemente descritte, documentate o attestate dal soggetto o comunque non corrispondenti agli standard formativi minimi dell’ordinamento di IeFP.
   5. La Commissione compila quindi la scheda di ammissione di cui al sub-allegato A.1), con relativa determinazione del credito formativo in relazione al profilo complessivo del candidato.
   6. Tutte le fasi del processo trovano evidenza in un apposito verbale, predisposto e compilato a cura della Commissione e tenuto agli atti dall’Istituzione.